

NUOVI MODELLI DI SEMPLIFICAZIONE PER UN EFFICACE GOVERNO DEL TERRITORIO



NUMERO 1

Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L. R. 16/2004
MANUALE OPERATIVO



REGIONE CAMPANIA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 16
“GOVERNO DEL TERRITORIO”

I QUADERNI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

N. 1

**“Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5
di attuazione della L.R. 16/2004
in materia di Governo del territorio”**

Con la pubblicazione dei Quaderni del Governo del Territorio, la Regione Campania inaugura una nuova modalità di accompagnamento e sostegno agli Enti Locali nell'espletamento delle attività amministrative di loro competenza.

I Quaderni del Governo del Territorio possono diventare un utile strumento di lavoro, in grado di indirizzare e aiutare a risolvere le problematiche concrete con le quali si confrontano le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori del settore, nell'ambito della pianificazione urbanistica ed, in generale, della gestione del territorio.

L'obiettivo è quello di approfondire le implicazioni operative della normativa di volta in volta oggetto di studio, offrendo alle Amministrazioni interessate un modello interpretativo coerente con le finalità di chiarezza e semplificazione della norma.

Questo primo Quaderno pubblica il **“Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di governo del territorio”**.

Il Manuale contiene indicazioni di carattere operativo sull'applicazione delle norme procedurali introdotte dal Regolamento e consente di visualizzare schematicamente le nuove procedure e di individuare agevolmente i tempi, le azioni, i provvedimenti, le competenze ed i contenuti progettuali di ciascuna fase del processo di formazione ed approvazione dei piani urbanistici.

Durante la fase di redazione, è stato condiviso con gli operatori del settore nel corso di un convegno pubblico organizzato con l'Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Campania (INU) e con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), al quale hanno partecipato Comuni, Province ed esponenti del mondo accademico, fornendo valide osservazioni e spunti di riflessione, utilizzati nella stesura finale.

In quest'ottica, il Manuale continuerà ad essere aggiornato periodicamente, anche alla luce dei riscontri applicativi e dei contributi che le stesse Amministrazioni locali sono chiamate fin d'ora ad evidenziare.

I temi legati al RUEC - Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e alla materia edilizia saranno oggetto del prossimo Quaderno, in via di elaborazione.

REGIONE CAMPANIA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 16
“GOVERNO DEL TERRITORIO”

**“Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5
di attuazione della L.R. 16/2004
in materia di Governo del Territorio”**

SOMMARIO

GLOSSARIO	3
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DEI PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI TERRITORIALI ED URBANISTICI PREVISTI DALLA L.R. 16/2004 INTEGRATI CON LA VAS	14
CONTENUTI DEI PIANI E DOCUMENTI DELLA VAS	31

Gennaio 2012

Un ringraziamento particolare va espresso all'INU e all'ANCI per la preziosa collaborazione offerta nella stesura del presente Manuale.

PREMESSA

Il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio, emanato ai sensi dell'art.43 bis della l.r. n. 16/2004, come introdotto dalla l.r. n. 1/2011, sostituisce le disposizioni relative ai procedimenti di formazione ed approvazione dei piani previsti dalla l.r. n.16/2004.

Il Regolamento promuove la concertazione e la partecipazione, quali strumenti necessari per la formazione dei piani ed introduce, tra l'altro, lo strumento del piano preliminare, che, insieme al rapporto ambientale preliminare, costituisce la base di partenza per la consultazione con i portatori di interessi e le Amministrazioni competenti.

Emerge con chiarezza l'integrazione obbligatoria tra la Vas ed il processo di pianificazione urbanistica e territoriale laddove si prevede che il preliminare di piano elaborato ai fini della Vas confluisca nel piano da adottare in Giunta, in applicazione delle nuove disposizioni del comma 8 (ultimo cpv.) art. 5 d.l. n.70/2011 convertito con l. n.106/2011.

Vengono, inoltre, attuati alcuni principi di pianificazione previsti dalla l.r. n.16/2004, quali la duplice valenza dei piani, composti da una parte strutturale e da una parte programmatica/operativa, l'indicazione della perequazione urbanistica, della compensazione e della incentivazione quali strumenti di attuazione della pianificazione.

Pertanto questo documento fornisce alcuni elementi per una facile lettura del Regolamento con riferimento alle disposizioni di maggiore complessità, escludendo quelle che non presentano difficoltà interpretative.

Alla luce delle innovazioni apportate dal Regolamento e tenuto conto della contestuale abrogazione della disciplina in materia di procedimento e della Delibera di Giunta Regionale n. 834/2007, con la quale venivano dettagliati i contenuti dei piani provinciali e comunali, è necessario ridefinire un glossario condiviso tra gli operatori, che consenta alle Amministrazioni di esercitare la propria attività di pianificazione, adottando un linguaggio comune e omogenei parametri di riferimento.

La forma del presente documento, poi, consente di visualizzare schematicamente le nuove procedure e di individuare agevolmente i tempi, le azioni, i provvedimenti, le competenze ed i contenuti progettuali di ciascuna fase del processo. Documenti che nel tempo, grazie anche a suggerimenti che verranno dall'esterno all'Amministrazione regionale, saranno implementati ed integrati.

Il presente documento si compone di tre parti:

1. Glossario;
2. Sintesi dei procedimenti di formazione ed approvazione di Piani e varianti, in stretta connessione con la procedura di valutazione ambientale strategica;
3. Schede sui contenuti minimi degli strumenti di pianificazione e della Vas.

In particolare il "glossario" precisa e mette in evidenza, senza pretesa di esaustività, i principali aspetti procedurali delle attività di pianificazione.

Riguardo alle schede, esse rappresentano la sintesi dei procedimenti che sebbene considerati in forma unificata dal regolamento tuttavia mantengono la specificità derivante dalla diversa dimensione e natura dell'atto pianificatorio.

Si ribadisce la obbligatoria integrazione tra attività di pianificazione e processo di Vas, precisando che le attività rappresentate nelle due colonne delle tabelle I, II e III sono diversificate, ma vanno svolte contestualmente nell'ambito dell'attività considerata. Quando le due attività sono coincidenti, le colonne della tabella sono unificate.

GLOSSARIO

Rif. norma	Definizione	Terminologia
Art. 1 c. 1	<p>I piani disciplinati dal regolamento previsti dalla l.r. n.16/2004 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il Piano territoriale regionale (Ptr) e i Piani territoriali di coordinamento provinciale (Ptcp); – i Piani urbanistici comunali (Puc) e i Piani urbanistici attuativi (Pua); – I piani di settore, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione di problemi settoriali e specifiche tematiche, il cui contenuto è definito da specifiche leggi. 	Piani
Art. 1 c. 2	<ul style="list-style-type: none"> – Regione, Province, Comuni e eventuali Commissari ad Acta; – Enti Parco, Autorità di bacino, Consorzi Asi nei limiti delle disposizioni previste da norme speciali statali e regionali. 	Amministrazione procedente
Art. 1 c. 3	<p>I poteri sostitutivi previsti dall'art. 39 della l.r. n.16/2004 e dall'art. 9 commi 5 e 6 della l.r. n.13/2008 sono esercitati da Province o Regione in caso di inadempienze o omissioni riguardanti qualunque atto di competenza di Comuni o Province previsto dalla legge 16/2004 o dal Regolamento n.5/2011.</p>	Poteri sostitutivi
Art. 1 c. 4	<p>La proposta di piano è l'atto amministrativo di avvio del procedimento ai sensi della l'articolo 24 comma 1 della l.r. n.16/2004 nella versione ante modifica legislativa ai sensi della l.r. n.1/2011.</p> <p>I - L'applicazione del regolamento è obbligatoria esclusivamente per i piani la cui proposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 24, non è stata adottata entro l'8 agosto 2011.</p> <p>II - Nel caso il procedimento è stato avviato con l'adozione della proposta prima dell'8 agosto 2011, l'Amministrazione procedente può concludere il procedimento seguendo la l.r. n.16/2004 prima della sua modifica oppure applicare il Regolamento, ove compatibile con l'attuale fase procedurale ed evitando aggravii del procedimento.</p>	Piani in corso di definizione
Art. 2 c. 1 Art. 2 c. 2	<p>La Valutazione ambientale strategica (Vas), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p> <p>L'amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo.</p> <p>I piani da assoggettare a Vas o a verifica di assoggettabilità sono quelli individuati dagli articoli 6 e ss. del decreto</p>	Vas

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	<p>legislativo n.152/2006. Sono assoggettati sicuramente a Vas i Puc, i Ptcp, i piani di settore di qualunque livello territoriale. Riguardo alle varianti a detti piani l'autorità competente valuta, ai sensi del decreto legislativo n.152/2006, l'eventuale assoggettabilità (si cfr. commi 3, 3 bis e 12 art.6).</p> <p>Il Responsabile del procedimento all'avvio del procedimento di pianificazione esamina in successione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'eventuale esclusione del piano dalla Vas ai sensi del Regolamento Vas 17/2009 e del dlgs 152/2006. 2. verifica la coerenza del piano alla Vas dei piani sovraordinati. <p>In caso di valutazione negativa il processo prosegue con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.152/2006; <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Valutazione ambientale strategica. 	
Art. 2 c. 3	<p>Per autorità competente in materia di Vas (o di verifica di assoggettabilità) si intende l'ufficio dell'Ente Territoriale che esprime il parere previsto all'art. 15 del decreto legislativo n.152/2006.</p> <p>Nell'individuazione dell'Autorità competente per la Vas si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – separazione delle due Autorità : è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra l'Autorità precedente e quella competente, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni; – adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica Amministrazione precedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l'autonomia operativa dell'Autorità competente per la Vas; – competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. <p>L'Autorità competente per la Vas, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che all'interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.</p> <p>Nel caso in cui sia necessario avviare contestualmente alla Vas la valutazione di incidenza, si procede ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n.152/2006 : “La Vas e la Via comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti</p>	

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	<p>della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.” Il parere finale Vas terrà conto, quindi, dell’esito della Valutazione d’Incidenza di competenza dell’AGC 05 della Giunta regionale.</p>	
<p>Art. 2 c. 4</p>	<p>Il preliminare di piano specifica come si perseguono finalità e obiettivi contenuti negli art. 1 e 2 della l.r. n.16/2004.</p> <p>Il preliminare è composto da elementi conoscitivi del territorio e da un documento strategico, formato con la procedura ritenuta idonea dall’Amministrazione procedente.</p> <p>L’accertamento di conformità rispetto ai piani sovraordinati e di settore si svolge sulla base del preliminare di piano, del relativo documento strategico o di ogni altro documento che l’Amministrazione ritiene utile ai fini dell’attività di pianificazione.</p> <p>Il documento strategico, in particolare, prevede linee d’azione interattive, dedicate al rafforzamento del tessuto urbano e territoriale tramite interventi migliorativi per l’aspetto fisico, funzionale e ambientale della città.</p>	<p>Preliminare di piano</p>
<p>Art. 7 c. 1</p>	<p>Il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati è fondamentale nel procedimento di formazione e approvazione dei piani e delle loro varianti. Tale coinvolgimento avviene utilizzando forme idonee di pubblicità.</p> <p>La pubblicità, al fine di garantire la massima trasparenza nel processo di piano, deve essere chiara, semplice, sintetica, idonea ed efficace. Gli Enti responsabili del piano devono utilizzare forme di comunicazioni accessibili dalla maggior parte dei soggetti da coinvolgere e poco dispendiose per la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati ha come finalità il rendere noto i contenuti del piano, il reperimento di informazioni anche attraverso la formulazione di proposte, la raccolta di osservazione da recepire eventualmente nel piano e la condivisione delle scelte di piano.</p> <p>Il coinvolgimento è ottenuto, nell’ambito del processo di piano o di loro varianti, attraverso la consultazione e la partecipazione.</p>	<p>Coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati</p>
<p>Art. 7 c. 2</p>	<p>La consultazione è basata su un insieme di informazioni strutturate con un flusso da entrambe le direzioni. La consultazione pubblica accompagna il preliminare di piano e contribuisce alla sua formazione.</p> <p>L’ascolto del pubblico è una fase determinante della consultazione e avviene prima dell’adozione del piano.</p>	
<p>Art. 7 c. 2</p>	<p>Il regolamento rafforza il principio di partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione, quale strumento essenziale di una corretta condivisione delle scelte sul governo del territorio nel rispetto dei principi generali della</p>	

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	<p>l. 241/90.</p> <p>La partecipazione pertanto è intesa come un processo decisionale inclusivo, in cui i soggetti pubblici e privati concorrono alla formazione del piano. La partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati inizia già dalla fase del piano preliminare e trova il suo culmine nella fase delle osservazioni.</p>	
Art. 7 c. 3	<p>La fase della presentazione delle osservazioni ha una sua strutturazione formale. Tutte le osservazioni istruite, favorevolmente e non, sono trasmesse all'organo consiliare accompagnate da un'analisi di merito della Giunta.</p> <p>La Giunta alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art.7, sulla base del numero di osservazioni pervenute, indica la durata del termine massimo di istruttoria per l'esame delle stesse (da 30gg. a 90 gg).</p>	
Art. 7 c. 4	<p>Altra forma, facoltativa, di partecipazione è la conferenza di pianificazione che l'Amministrazione può indire per approfondire ulteriormente gli aspetti del piano con i soggetti pubblici e privati interessati.</p>	
Art. 2 c. 4	<p>In via indicativa, sono considerati soggetti competenti in materia ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – AGC 05 - Settore Tutela dell'ambiente della Regione Campania; – Agenzia regionale per l'ambiente (Arpac); – Enti di gestione di aree naturali protette; – Autorità di bacino; – Direzione regionale per il paesaggio e i beni culturali; – Sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici; – Sovrintendenze per i beni archeologici. 	Soggetti competenti in materia ambientale
Art. 2 c. 6 Art. 3 c. 2 Art. 3 c. 3 Art. 3 c. 6	<p>Il Piano adottato è pubblicato sul Burc, affisso all'Albo dell'Ente e depositato presso l'ufficio competente e la segreteria. Dal giorno delle pubblicazioni, i soggetti interessati, sia pubblici che privati, possono presentare osservazioni nei termini e con le modalità previste al comma 3 dell'art.3 ed ai commi 3, 4 e 5 dell'art.7. La Giunta, con atto deliberativo, valuta e prende atto delle osservazioni pervenute e trasmette la documentazione (piano integrato con le osservazioni e rapporto ambientale) alle Amministrazioni competenti.</p>	Pubblicazione
Art. 2 c. 7	<p>Gli Enti territoriali che esprimono il parere Vas ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs 152/2006 sono i Comuni, per piani e varianti di loro competenza, e la Regione per piani e varianti di sua competenza e di competenza delle Province.</p>	Parere Vas
Art. 2 c. 8	<p>Per garantire la legittimità dell'azione amministrativa le attività istruttorie e i conseguenti pareri Vas devono essere resi da un ufficio diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. L'organizzazione di tale ufficio è rimessa all'Amministrazione competente per la Vas mentre le funzioni restano disciplinate dal decreto legislativo n.152/2006.</p>	Ufficio Vas

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	<p>L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è, di regola, individuato all'interno dell'ente territoriale e può coincidere con quello preposto alla tutela del paesaggio.</p> <p>Nei Comuni con un solo settore/area funzionale e quindi nel caso non sia percorribile operare una disarticolazione al fine di disporre di autorità autonome tra di loro, si potranno individuare le due Autorità nello stesso settore/area funzionale nel rispetto dei requisiti sopra richiamati, ovvero: distinzione, autonomia e specifica competenza. Conseguentemente la deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle autorità dovrà, relativamente all'autorità competente in materia di Vas, esplicitare e dettare indicazioni al fine di renderne operativa l'autonomia della funzione.</p> <p>Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti è previsto che, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative (comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448), sia possibile attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.</p> <p>Conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Autorità procedente è individuata nel Responsabile di procedimento del P/P - l'Autorità competente può essere individuata nell'organo esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale. <p>È auspicabile che le funzioni in materia di Vas, comprese quelle dell'autorità competente, siano svolte in forma associata e nulla vieta che si possa operare in tal modo anche per quelli con un numero di abitanti maggiore. È obbligatorio servirsi della funzione associata quando i Comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal regolamento. I comuni possono associarsi anche con quelli aventi popolazione superiore ai cinquemila abitanti.</p> <p>Gli ambiti da preferire coincidono con i Sistemi Territoriali di Sviluppo come definiti nel Ptr e dai Ptcp e come indicato all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004.</p> <p>In caso di riscontro di irregolarità nell'individuazione delle Autorità, si suggerisce di procedere con un nuovo atto formale per individuare l'Autorità procedente e/o l'Autorità competente per la Vas; queste dovranno quindi accompagnare il loro primo pronunciamento con un'esplicita determinazione di convalida delle attività precedentemente svolte nell'ambito della stessa procedura di Vas.</p>	
Art. 3 c. 1	Dalla esecutività della deliberazione di adozione del piano in Giunta deriva l'applicazione delle misure di salvaguardia	Norme di salvaguardia

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	<p>ai sensi dell'art. 10 l.r. n.16/2004. Le misure di salvaguardia decorrono dalla pubblicazione del piano adottato.</p>	
Art.3 c. 2.	<p>Decorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 10 della l.r. n.16/2004, viene esercitato il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 39. Se in vigenza delle norme di salvaguardia si verifica la decadenza del piano di cui al comma 3 dell'art. 3 le stesse norme vengono meno ed il procedimento dovrà ripartire dalla fase di adozione.</p>	
Art. 3 c. 4	<p>Atti amministrativi rilasciati, anche in ambito di conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss della l.n.241/90, da determinate autorità ed obbligatori per legge prima dell'approvazione del piano. In linea di massima tali atti sono espressi, nei termini massimi previsti dalla l.n.241/90 o da leggi speciali, dai seguenti enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorità di bacino - Enti Parco - Soprintendenze ai beni archeologici e ai beni paesaggistici. 	Pareri, nulla osta, autorizzazioni.
Art. 3 c. 4	<p>La Regione e le Province, per i piani di rispettiva competenza, devono dichiarare la coerenza del piano con le strategie a scala sovraprovinciale e sovracomunale. A tal fine, la Regione e le Province valutano principalmente la compatibilità della previsioni del Piano con le indicazioni strutturali e programmatiche dei loro rispettivi strumenti di pianificazione. Le province, in mancanza di Ptcp vigente o adottato, valutano, entro i termini perentori di cui alla L. 241/90, sulla base degli atti di programmazione territoriale provinciale approvati. Senza la dichiarazione di coerenza il piano adottato non può essere approvato dall'organo consiliare comunale.</p>	Dichiarazione di coerenza
Art. 4 c. 1	<p>Le Amministrazioni provinciali e comunali possono, prima dell'adozione del piano e solo per motivazioni strategiche ed eccezionali, richiedere la modifica del piano sovraordinato, in attuazione del principio di flessibilità ex art. 11 l.r. n.16/2004.</p>	Flessibilità della pianificazione e varianti
Art. 4 c. 2	<p>In caso l'Amministrazione ritenga di modificare il proprio piano, alle varianti si applica la disciplina dell'art.3 con i termini ridotti della metà. (il comma 66 art.1 L.R. n. 2/2010. "I termini, comprese le eccezioni, indicati al comma 12 dell'articolo 24 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono ulteriormente ridotti della metà" è da intendersi abrogato per l'intervenuta abrogazione del comma 12).</p>	
Art. 6 c. 4	<p>Per i Comuni privi di Puc, nei 18 mesi successivi all'entrata in vigore del Ptcp e fino alla perdita di efficacia dei PRG e PdF, le varianti agli strumenti generali sono consentite soltanto per realizzare opere pubbliche o di</p>	

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	interesse pubblico.	
Art. 5 c. 1	L'accordo di programma può avere l'effetto di variare i piani per l'area interessata dalla realizzazione dell'opera. Nel caso non si rilevino specifiche competenze di legge nella materia oggetto dell'Accordo di Programma, la Regione non partecipa alla conferenza di servizi ed alla eventuale stipula dell'Accordo stesso. Il procedimento, in caso di variante e non, segue le disposizioni dell'art.34 del TUEL e dell'art. 5 del Regolamento .	Accordo di Programma
Art. 6 Art. 10 c. 3	Il Regolamento ha previsto, accanto alla procedura di variante al piano, quella di adeguamento del piano stesso. Mentre la necessità di variare il piano scaturisce da valutazioni di merito dell'amministrazione, l'adeguamento è determinato da cause oggettive, elencate tassativamente all'art. 6 e non suscettibili di analogia. La procedura di adeguamento si conclude con l'approvazione da parte della Giunta, fatta salva la competenza dell'organo consiliare prevista dal decreto legislativo n.267/2000, dal DPR n.327/2001 o da altre disposizioni legislative nazionali, regionali o statutarie. L'adeguamento è consentito solo ai Comuni dotati di Puc vigente. Si rammenta che i Comuni dotati di Puc non conforme al Ptcp hanno l'obbligo, ai sensi del comma 6 dell'art.9 della l.r. n.13/2008, di adeguarlo entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Ptcp. Nel caso di Puc che risulti conforme al Ptcp è sufficiente che la Giunta Comunale ne dichiari la conformità (l'atto dichiarativo va trasmesso alla Provincia per la successiva verifica).	Adeguamento e aggiornamento
Art. 8	Il processo di pianificazione (o di variante) viene facilitato ed arricchito dalle intese istituzionali ex art. 15 della l.n.241/90. Le intese, avviate dall'amministrazione procedente prima dell'adozione del piano o variante da parte della Giunta, si concludono entro 60 giorni dall'avvio. Se l'intesa non è raggiunta nel termine, il procedimento prosegue nei termini di cui al comma 1 dell'art.3. In caso di perfezionamento dell'intesa, il contenuto dell'accordo confluisce nel piano da adottare.	Accordi o intese
Art. 9 c. 1	La componente strutturale dei Piani approfondisce i temi del preliminare di piano, integrato dai risultati delle consultazioni con i portatori di interessi e le amministrazioni competenti, e definisce il quadro strutturale delle "invarianti" del territorio, in relazione all'integrità fisica, ambientale e all'identità culturale dello stesso. La componente strutturale dei piani non contiene previsioni che producono effetti sul regime giuridico dei suoli e, pertanto, è efficace a tempo indeterminato. Infatti le disposizioni strutturali sono tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi	Disposizioni strutturali

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	<p>derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.</p> <p>I contenuti del piano strutturale del Ptcp, individuati all'art.9 del Regolamento, sono conformi sia alle disposizioni dell'art. 20 del TUEL n.267/2000 che agli indirizzi della strategia comunitaria contenuti nella Carta Europea dell'assetto del territorio adottata a Torremolinos nel 1983.</p> <p><i>Soltanto nel caso in cui il Comune, in sede di copianificazione, condivide con la Provincia le componenti strutturali riguardanti il territorio comunale interessato, si ha coincidenza tra le disposizioni strutturali del Ptcp e la parte strutturale del Puc.</i></p> <p>Le disposizioni strutturali del piano possono essere definiti appunto come il piano strutturale comunale (Psc), con ampi contenuti strategici e tempi lunghi di attuazione, che fornisce indirizzi per trasformazioni che saranno poi attivate da altri strumenti.</p> <p>Introduce innovazioni decisive, come il passaggio ad un regime dei suoli governato da regole perequative, compensative ed incentivanti, la dimensione strutturale della sostenibilità ambientale, una forma di attuazione processuale basata su monitoraggio e valutazione. Può utilizzare il progetto urbano e l'esplorazione progettuale, come materiale importante per la valutazione e l'indirizzo delle trasformazioni della città.</p>	
Art. 9 c. 1	<p>Le disposizioni programmatiche/operative sono tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati anche alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.</p> <p>Le disposizioni programmatiche/operative possono essere definite appunto come il Piano operativo comunale (Poc), infatti, in relazione agli obiettivi di sviluppo, recepisce il dimensionamento del piano, la disciplina delle aree individuate con l'indicazione di: destinazioni d'uso, indici fondiari e territoriali, parametri edilizi, standard urbanistici, residenziali ed ambientali, attrezzature e servizi, nonché gli atti di programmazione degli interventi da attuare nell'arco dei successivi tre anni.</p>	Disposizioni programmatiche / operative
Art. 9 c. 3	<p>Fermo restando l'applicazione della normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 12 ottobre 2002, n. 26 e possibile individuare in riferimento al sistema insediativo, ai fini della loro valorizzazione, tre tipologie di beni o gruppi di beni di valore storico culturale:</p> <p>a) I centri storici: gli impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengono opere d'arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto</p>	Centri storici

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	<p>paesaggistico di pertinenza, come risulta individuato nell'iconografia tradizionale, e che conservano l'aspetto o i connotati d'insieme della città storica o di una consistente parte di essa;</p> <p>b) I nuclei antichi: insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, casini di caccia, conventi, abbazie, fortificazioni, connessi allo sviluppo storico di un insediamento maggiore o di un sistema insediativo territoriale;</p> <p>c) I quartieri urbani antichi: frammenti o parti di insediamenti urbani sopravvissuti alla distruzione o a profonde modificazioni dei rispettivi centri abitati, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservano valore storico-documentale e connotati artistici-ambientali d'insieme.</p>	
Art. 9 c. 3	<p>Le aree di trasformabilità costituiscono l'insieme delle parti del territorio urbano suscettibili di trasformazione sostenibile, minimizzando il consumo di suolo e conservando o migliorando il rapporto tra superficie impermeabilizzata/soilo permeabile.</p> <p>Sono escluse in via esemplificativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le aree di inedificabilità assoluta – le aree con notevoli criticità ambientali – le aree di rilevante valore e pregio naturalistico o ambientale o paesaggistico o storico culturale; – le aree di importanza agricola, forestale e destinate a pascolo. <p>Sono incluse in via prioritaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le aree permeabilizzate; – le aree urbane da riqualificare; – le aree dismesse; – le aree marginali di scarso valore. 	Aree di trasformabilità urbana
Art. 9 c. 3	<p>Le aree rurali e aperte come definite dal piano territoriale regionale.</p> <p>Pertanto, in accordo con lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo, le linee Guida per il paesaggio in Campania, allegate al Piano Territoriale Regionale approvato con LR 13 del 2008 (pag. 41 del Burc n. 48 bis del 1 dicembre 2008) definiscono il "territorio rurale e aperto": "l'insieme complessivo delle aree naturali e seminaturali, forestali, pascolative, agricole, incolte e ruderali e comunque non urbanizzate del territorio regionale, siano esse utilizzate o meno per usi produttivi".</p>	Aree a vocazione agricola
Art. 9 c. 4	<p>Misura della popolazione insediata, da insediare o comunque prevedibile, relativamente ad un territorio di qualsivoglia ampiezza, in rapporto alla quale devono proporzionarsi la grandezza e le attrezzature nonché la funzionalità dell'insediamento medesimo nell'ambito di procedure di gestione ordinaria o di pianificazione e programmazione strategica dei processi territoriali ed</p>	Carichi insediativi

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	urbani.	
Art. 9 c. 4	<p>La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.</p> <p>La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.</p>	Valorizzazione paesaggistica
Art. 9 c. 7	Il provvedimento che individua la programmazione degli interventi ai sensi dell'art. 25 della l.r. n.16/2004 è ricompreso nella componente operativa del Puc.	Atti di programmazione degli interventi
Art. 12 c. 2	La perequazione è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico – economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.	Perequazione
Art. 12 c. 2	La compensazione si realizza con l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale, di diritti edificatori alle proprietà immobiliari sulle quali, a seguito di accordo tra il comune e l'avente diritto, sono realizzati interventi pubblici o comunque ad iniziativa del comune.	Compensazione
Art. 12 c. 2	<p>L'incentivazione urbanistica ha come obiettivo il miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia attraverso interventi che presentano elevate prestazioni in campo energetico- ambientale paesaggistico, promuovendo nel contempo la bioedilizia e l'uso di materiali ecosostenibili.</p> <p>Le misure di incentivazione sono stabilite dal Poc.</p>	Incentivazione
Art. 12 c. 5	<p>Il Puc, nella sua componente operativa, individua nell'ambito delle aree di trasformabilità le aree di trasformazione, con l'indicazione, per ciascun area, delle modalità attuative (intervento diretto, Pua ovvero con procedure di perequazione) e delle relative destinazioni d'uso, indici fondiari e territoriali, parametri edilizi, standard urbanistici, residenziali ed ambientali, attrezzature e servizi.</p> <p>Le aree di trasformazione sono individuate quali ambiti ottimali di intervento, nell'ottica dell'integrazione delle diverse funzioni urbane e della sostenibilità ambientale,</p>	Ambiti di trasformazione urbana

Rif. norma	Definizione	Terminologia
	<p>gestionale ed economica degli interventi. Attraverso gli atti di programmazione degli interventi, di cui all'art. 25 della l.r. n.16/2004, il Consiglio comunale individua le aree di trasformazione da attuare nell'arco temporale dei successivi tre anni, definendo per ciascun area:</p> <p>a) le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico; c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica; d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento, in correlazione con il bilancio pluriennale comunale.</p>	
Art. 12 c. 5	<p>Definisce gli ambiti territoriali minimi entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo. Viene introdotto per superare le difficoltà di attuazione del piano dovute alla eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria.</p>	Comparti edificatori
Art. 12 c. 6	<p>È la capacità edificatoria, espressa attraverso un indice fondiario o territoriale, assegnata alle aree con destinazione pubblica e quindi suscettibili di esproprio. La CE può essere riconosciuta dallo strumento urbanistico come alternativa all'indennità di esproprio nei casi in cui i proprietari delle aree "espropriande" optino per la cessione gratuita delle stesse in favore dell'amministrazione comunale che in cambio riconosce un potenziale edificatorio trasferibile all'interno di comparti urbanistici.</p>	Capacità edificatoria
Art. 12 c. 7	<p>Può essere definito come una quantità di volumetria (o superficie) edificabile attribuita dall'amministrazione ad un proprietario immobiliare allo scopo di attivare un processo di trasformazione o conservazione dell'ambiente fisico, oppure allo scopo di indennizzarlo nell'ambito di un procedimento di natura perequativa, compensativa.</p>	Diritto edificatorio
Art. 12 c. 10	<p>Le possibilità edificatorie attribuite ai proprietari di immobili inclusi in un comparto urbanistico dal piano operativo comunale.</p>	Quote edificatorie

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DEI PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI TERRITORIALI ED URBANISTICI PREVISTI DALLA L.R. 16/2004 INTEGRATI CON LA VAS

Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas.			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
Preliminare	Il Comune elabora il preliminare di Puc composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico.	Il Comune, in qualità di proponente, predispone il rapporto preliminare sui possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del Puc ed eventualmente un questionario per la consultazione dei Sca. Il rapporto preliminare (Rp) è redatto contestualmente al preliminare di Puc.	
Preliminare	L'amministrazione comunale accerta la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore.	Il comune, in qualità di autorità procedente deve accertare sulla base del rapporto preliminare e delle dichiarazioni fornite dal proponente quali dei seguenti procedimenti deve avviare: <ul style="list-style-type: none"> – esclusione prevista dal decreto legislativo n. 152/2006 e dal regolamento Vas regionale; – verifica di coerenza in presenza di piani sovraordinati dotati di Vas; – verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006; – valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006. Il Comune, in qualità di autorità procedente, avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica.	
Preliminare	Il preliminare di piano è sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste ed in generale organizza eventuali incontri con il pubblico mediante compilazione di questionari e la predisposizione di fascicoli esplicativi del processo in atto di facile comprensione. Anche ai fini della Vas. In questa fase si condivide lo stato		

Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas.			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
	dell'ambiente e il preliminare.		
Preliminare		<p>Il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di Vas all'Autorità competente del Comune;</p> <p>a tale istanza andranno allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il rapporto preliminare – un eventuale questionario per la consultazione dei Sca – il preliminare di Puc; <p>Nel rapporto preliminare dovrà essere data evidenza delle eventuali risultanze della fase facoltativa di auditing con il pubblico.</p>	
Preliminare		<p>L'Autorità competente comunale, in sede di incontro con l'ufficio di piano del Comune e sulla base del rapporto preliminare, definisce i Sca tenendo conto delle indicazioni di cui al Regolamento Vas; inoltre nel corso dell'incontro viene definito quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – indizione di un tavolo di consultazione, articolato almeno in due sedute: la prima, di tipo introduttivo volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad acquisire le prime osservazioni in merito; la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi degli Sca in merito al rapporto preliminare, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti. – individuazione dei singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale da coinvolgere in fase di consultazione del pubblico; – individuazione delle modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione e le fasi di Vas con riferimento alle 	

Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas.			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		<p>consultazioni del pubblico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione della rilevanza dei possibili effetti. <p>Le attività svolte durante l'incontro saranno oggetto di un apposito verbale, da allegare al rapporto preliminare da sottoporre agli Sca per le attività del tavolo di consultazione.</p>	
Preliminare	<p>Il tavolo di consultazione ha il compito anche di esprimersi in merito al preliminare di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale.</p> <p>il tavolo di consultazione è avviato anche con l'autorità competente comunale e gli altri Sca, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, - acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, - acquisire i pareri dei soggetti interessati, - stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei Sca e del pubblico sul Piano e sul rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004. <p>Tutte le attività del tavolo di consultazione saranno oggetto di apposito verbale.</p> <p>Il preliminare del piano costituiscono la base di discussione per l'espressione dei pareri degli Sca sul rapporto preliminare.</p>		<p>Di norma non superiore a 45 gg. Massimo 90 gg.</p>
Preliminare	<p>La giunta Comunale approva il preliminare di piano.</p>	<p>Il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i pareri pervenuti in fase di consultazione dei Sca e potrà anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle conclusioni dei Sca e prende atto del rapporto preliminare.</p> <p>Il comune contestualmente approva il rapporto preliminare e il preliminare di Puc.</p>	
Adozione	<p>Il Comune redige il piano.</p>	<p>Il Comune, in qualità di autorità proponente, redige il rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare.</p> <p>Il piano tiene conto delle risultanze del rapporto ambientale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizione dell'ambito di influenza del Piano e 	

Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas.			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		<p>definizione della caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di un percorso metodologico e procedurale per l'elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale; - Articolazione degli obiettivi generali del Piano e del Rapporto Ambientale; - Costruzione dello scenario di riferimento; - Coerenza esterna degli obiettivi generali del Piano; - Definizione degli obiettivi specifici del Piano, individuazione delle azioni e delle misure necessarie a raggiungerli - Individuazione delle alternative di Piano attraverso l'analisi ambientale di dettaglio; - Coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del Piano attraverso il sistema degli indicatori che le rappresentano; - Stima degli effetti ambientali delle alternative di Piano, con confronto tra queste e con lo scenario di riferimento al fine di selezionare l'alternativa di Piano; <p>Costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.</p>	
Adozione	La Giunta Comunale adotta il piano. Dall'adozione scattano le norme di salvaguardia previste all'articolo 10 della legge regionale n. 16/2004.	Il Comune, in qualità di autorità procedente, sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli Sca, prende atto del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso e lo comunica all'autorità competente comunale. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano e sono adottati contestualmente in Giunta.	
Adozione	Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale		

Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas.			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
	<p>della regione Campania (Burc) e sul sito web dell'amministrazione procedente ed è depositato presso l'ufficio competente e la segreteria dell'amministrazione procedente ed è pubblicato all'albo dell'ente in uno all'avviso relativo alla Vas.</p> <p>L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.</p> <p>L'autorità competente comunale e l'autorità procedente (l'ufficio di piano comunale) mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.</p> <p>Il rapporto ambientale, congiuntamente alla sintesi non tecnica, è pubblicato contestualmente al piano adottato.</p>		
Adozione	<p>È consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante.</p>	<p>Chiunque può prendere visione del rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.</p> <p>In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, si coordinano con quelle della Vas, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.</p> <p>Pertanto la fase delle osservazioni e coincidente sia per il rapporto ambientale sia per il piano adottato.</p>	Entro 60 gg
Adozione	<p>La Giunta comunale valuta e recepisce le osservazioni al piano.</p>	<p>L'autorità competente comunale, in collaborazione con gli uffici di piano in veste di autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati.</p> <p>Valutazione congiunta delle osservazioni al piano e al rapporto</p>	Entro 90 giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro 120 giorni per quelli al

Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas.			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		ambientale.	di sopra di detta soglia, a pena di decadenza.
Adozione	Il piano adottato, integrato con le osservazioni, è trasmesso alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio.	Il piano adottato ed il rapporto ambientale sono trasmessi congiuntamente alle amministrazioni competenti.	
Adozione	Il comune trasmette il piano urbanistico comunale (Puc) all'amministrazione provinciale, al fine di consentire l'esercizio di coordinamento dell'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza.	Il piano è trasmesso unitamente al rapporto ambientale.	
Adozione	L'amministrazione provinciale dichiara la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) vigente. La dichiarazione è resa solo in riferimento al piano.		Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati.
Adozione	Il comune acquisisce tutti i pareri di competenza.		
Adozione		Il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i pareri di competenza, è trasmesso all'autorità competente comunale per l'espressione del proprio parere motivato.	
Adozione		Il parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comune, nella qualità di autorità procedente, e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso,	Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini.

Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas.			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		come autorità competente, dall'amministrazione comunale.	
Adozione	Il Comune provvede alle eventuali e opportune revisioni del piano	Il comune, in qualità di autorità procedente acquisisce il parere Vas che può contenere eventuali richieste di revisione del piano. L'Ufficio di Piano, in collaborazione con l'autorità competente comunale, provvede, prima della presentazione del piano per l'approvazione, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso dall'autorità competente, alle opportune revisioni del piano.	
Adozione	Il piano opportunamente revisionato, acquisiti i pareri obbligatori, è adottato dalla Giunta Comunale. Il piano è adottato sulla base del rapporto ambientale e del parere Vas.		
Approvazione	Il piano adottato, unitamente ai pareri obbligatori e alle osservazioni, è trasmesso al competente organo consiliare Trasmissione congiunta del piano e del parere Vas		
Approvazione	Il Consiglio comunale: – approva il piano, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell'amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 4 – lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato. Il piano è approvato tenendo conto del rapporto ambientale.		
Approvazione	Il piano approvato è pubblicato contestualmente nel Burc e sul sito web dell'amministrazione procedente ed è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Burc.	La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sul sito web della autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono	

Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas.			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		<p>state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;</p> <p>c) le misure adottate in merito al monitoraggio.</p> <p>Il piano e la decisione finale sulla Vas sono pubblicati contestualmente.</p>	
Gestione	<p>Il piano individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.</p> <p>Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione.</p>	<p>L'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente effettuano il monitoraggio anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.</p> <p>Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.</p> <p>Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.</p> <p>Bisogna tendere a far coincidere le attività di monitoraggio ambientale con quello urbanistico.</p>	

Tabella II - Piano urbanistico attuativo e verifica di assoggettabilità alla Vas (art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
Predisposizione	Il proponente elabora il Pua	Il proponente elabora il rapporto preliminare.	

Tabella II - Piano urbanistico attuativo e verifica di assoggettabilità alla Vas (art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		Elaborazione rapporto preliminare contestualmente al processo di formazione del Piano.	
Predisposizione	Il proponente, se diverso dall'Autorità procedente (il comune) trasmette il Pua al comune	Il proponente, se diverso dall'Autorità procedente (il comune) trasmette il rapporto preliminare al comune. Trasmissione contestuale.	
Predisposizione	L'amministrazione comunale verifica che il Pua è compatibile con il Puc e con i piani di settore comunali.	L'autorità procedente, per la verifica di assoggettabilità, trasmette all'autorità competente comunale su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del Pua e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del Pua, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto legislativo 152/2006.	
Predisposizione		L'autorità competente comunale, in sede di incontro con l'ufficio comunale preposto al Pua, definisce i Sca. Tale individuazione risulterà nel verbale dell'incontro/i che dovrà essere allegato al rapporto preliminare da sottoporre ai Sca.	
Predisposizione		L'autorità competente trasmette ai Sca il documento preliminare per acquisirne il parere.	
Predisposizione		Autorità competente consulta i Sca utilizzando eventualmente anche la conferenza di servizi (art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii.); Consulta i Sca utilizzando la seguente procedura: - pubblica sul proprio sito web il rapporto preliminare con allegato il verbale e la eventuale modulistica per	

Tabella II - Piano urbanistico attuativo e verifica di assoggettabilità alla Vas (art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		<p>l'espressione del parere</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunica (fax, raccomandata AR, ecc.) ai Sca dove è reperibile il materiale per la consultazione e i termini e le modalità per l'espressione dei pareri, nei quali dovrà essere specificato il CUP del procedimento a cui si riferiscono. 	
Predisposizione		I Soggetti competenti in materia ambientale esprimono i propri pareri utilizzando, ove prevista, una apposita modulistica oppure in conferenza di servizi.	Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente dalla ricezione della comunicazione o dall'inizio della conferenza di servizi
Predisposizione		<p>L'autorità procedente comunale trasmette all'Autorità competente comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco dei soggetti che hanno trasmesso pareri - copie dei pareri - copie dei documenti attestanti la data di ricezione della comunicazione - eventuale dichiarazione in merito all'assenza di pareri <p>In caso di Conferenza di servizi, trasmette:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copie degli esiti della conferenza - copie degli eventuali pareri acquisiti in sede di conferenza. 	
Predisposizione		Autorità competente comunale, salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del d.lgs 152/2006, istruisce il procedimento, formulando se necessario una sola richiesta di	La fase di pubblicazione è stabilita in trenta giorni.

Tabella II - Piano urbanistico attuativo e verifica di assoggettabilità alla Vas (art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		integrazione, e tenuto conto delle osservazioni pervenute verifica se il Pua possa avere impatti significativi sull'ambiente.	
Adozione	La Giunta Comunale adotta il Pua	L'autorità competente, sentita l'autorità precedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, verificando che il Pua non è assoggettato a Vas emette il provvedimento escludendo il Pua dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs 152/2006 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. Autorità precedente nel caso il provvedimento di verifica escluda il Pua dalla Vas, il Comune integra il Pua con le eventuali prescrizioni e lo adotta.	
Adozione	Il Comune, dopo la adozione del Pua da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. Nella fase di partecipazione si condividono anche le risultanze del rapporto preliminare.		
Adozione	Il Pua è pubblicato nel Burc e sul sito web del Comune nonché all'albo pretorio. L'autorità precedente comunale pubblica l'esito del procedimento di verifica, comprese le motivazioni, sul Burc, sul proprio sito web e sull'Albo Pretorio. Della pubblicazione dà comunicazione ai soggetti consultati e all'autorità competente. Alla comunicazione all'autorità competente comunale allega copia delle pagine del Burc, estremi della pubblicazione all'Albo pretorio e indirizzo web a cui è possibile reperire le conclusioni del procedimento. Pubblicazione congiunta		
Adozione	Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell'attività pianificatoria, l'amministrazione comunale prima dell'approvazione trasmette il Pua all'amministrazione		Da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del Pua completo di tutti gli elaborati. Decorso tale termine la Giunta

Tabella II - Piano urbanistico attuativo e verifica di assoggettabilità alla Vas (art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
	provinciale per eventuali osservazioni.		comunale procede all'approvazione del Pua.
Approvazione	La Giunta comunale approva il Pua valutando le eventuali osservazioni presentate in fase di partecipazione.		Entro quarantacinque giorni.
Approvazione	Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel Burc e sul sito web del Comune. Sono rese pubbliche anche le risultanze della Vas.		Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Tabella III - Piano Urbanistico Attuativo e procedimento di Vas (art. 13 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
Predisposizione	Il proponente elabora il Pua	Il proponente elabora il rapporto preliminare. Elaborazione rapporto preliminare contestualmente al processo di formazione del Piano	
Predisposizione	Il proponente, se diverso dall'Autorità procedente (il comune) trasmette il Pua al comune	Il proponente, se diverso dall'Autorità procedente (il comune) trasmette il rapporto preliminare al comune. Trasmissione contestuale.	
Predisposizione	L'amministrazione comunale verifica che il Pua è compatibile con il Puc e con i piani di settore comunali.	L'autorità procedente, per la verifica di assoggettabilità, trasmette all'autorità competente comunale su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del Pua e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del Pua, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto legislativo 152/2006.	

Tabella III - Piano Urbanistico Attuativo e procedimento di Vas (art. 13 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
Predisposizione		L'autorità competente comunale, in sede di incontro con l'ufficio comunale preposto al Pua, definisce i Sca. Tale individuazione risulterà nel verbale dell'incontro/i che dovrà essere allegato al rapporto preliminare da sottoporre ai Sca.	
Predisposizione		L'autorità competente trasmette ai Sca il documento preliminare per acquisirne il parere.	
Predisposizione		Autorità competente consulta i Sca utilizzando eventualmente anche la conferenza di servizi (art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii.); Consulta i Sca utilizzando la seguente procedura: - pubblica sul proprio sito web il rapporto preliminare con allegato il verbale e la eventuale modulistica per l'espressione del parere - comunica (fax, raccomandata AR, ecc.) ai Sca dove è reperibile il materiale per la consultazione e i termini e le modalità per l'espressione dei pareri, nei quali dovrà essere specificato il CUP del procedimento a cui si riferiscono.	
Predisposizione		I Soggetti competenti in materia ambientale esprimono i propri pareri utilizzando, ove prevista, una apposita modulistica oppure in conferenza di servizi.	Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente dalla ricezione della comunicazione o dall'inizio della conferenza di servizi
Predisposizione		L'autorità procedente comunale trasmette all'Autorità competente comunale: - elenco dei soggetti che hanno	

Tabella III - Piano Urbanistico Attuativo e procedimento di Vas (art. 13 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		trasmesso pareri - copie dei pareri - copie dei documenti attestanti la data di ricezione della comunicazione - eventuale dichiarazione in merito all'assenza di pareri In caso di Conferenza di servizi, trasmette: - copie degli esiti della conferenza - copie degli eventuali pareri acquisiti in sede di conferenza.	
Predisposizione		Autorità competente comunale, salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del d.lgs 152/2006, istruisce il procedimento, formulando se necessario una sola richiesta di integrazione, e tenuto conto delle osservazioni pervenute verifica se il Pua possa avere impatti significativi sull'ambiente.	La fase di pubblicazione è stabilita in trenta giorni.
Predisposizione		L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, verificando che il Pua è assoggettato a Vas emette il provvedimento di verifica assoggettando il Pua alla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs 152/2006 Trova applicazione l'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e segue l'iter di cui alla successiva Tabella II.	
Adozione		Il Comune, in qualità di autorità proponente, redige il rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare.	
Adozione	Adozione del piano	Il Comune, in qualità di autorità procedente, sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli Sca, prende atto del rapporto	

Tabella III - Piano Urbanistico Attuativo e procedimento di Vas (art. 13 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
		ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso e lo comunica all'autorità competente comunale.	
Adozione	Il Comune, dopo la adozione del Pua da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. Nella fase di partecipazione si condividono anche le risultanze del rapporto ambientale.		
Adozione	Il Pua è pubblicato nel Burc e sul sito web del Comune nonché all'albo pretorio. Il comune, in qualità di autorità procedente, cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della regione. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. L'autorità competente comunale e l'autorità procedente (l'ufficio di piano comunale) mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. Pubblicazione congiunta.		
Adozione		Chiunque può prendere visione del rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.	
Adozione		L'autorità competente comunale, in collaborazione con gli uffici di piano in veste di autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati,	
Adozione	Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell'attività pianificatoria, l'amministrazione comunale prima dell'approvazione trasmette il Pua		Da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del Pua completo di tutti gli elaborati. Decorso tale termine la

Tabella III - Piano Urbanistico Attuativo e procedimento di Vas (art. 13 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
	all'amministrazione provinciale per eventuali osservazioni.		Giunta comunale procede all'approvazione del Pua.
Adozione		Il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i pareri di competenza, è trasmesso all'autorità competente comunale per l'espressione del proprio parere motivato.	
Adozione		Il parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comune, nella qualità di autorità precedente, e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente, dall'amministrazione comunale.	
Adozione		Il comune, in qualità di autorità precedente acquisisce il parere Vas che può contenere eventuali richieste di revisione del piano.	
Approvazione	La Giunta comunale approva il Pua valutando le eventuali osservazioni presentate in fase di partecipazione.	Il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi alla Giunta comunale.	Entro quarantacinque giorni.
Approvazione	<p>Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel Burc e sul sito web del Comune.</p> <p>La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sul sito web della autorità interessate:</p> <p>a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;</p> <p>b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;</p> <p>c) le misure adottate in merito al monitoraggio.</p>		Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Tabella III - Piano Urbanistico Attuativo e procedimento di Vas (art. 13 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii)			
Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione con l'attività Vas	Tempi
	Sono rese pubbliche anche le risultanze della Vas.		
Gestione		<p>L'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente effettuano il monitoraggio anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.</p> <p>Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.</p> <p>Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.</p>	

CONTENUTI DEI PIANI E DOCUMENTI DELLA VAS

La presente scheda definisce i contenuti del Ptcp sistemandoli nella cornice dei Quadri Territoriali Regionali (QTR) definiti dal Piano Territoriale Regionale (Ptr). Per una agevole lettura la componente strutturale è evidenziata in corsivo.			
QTR	Strategie del Ptr		Sviluppo del Ptcp in strategie, indirizzi normativi e azioni
I	1.1.1	<i>La rete ecologica - Difesa e recupero della “diversità territoriale”</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>La costruzione della Rete ecologica provinciale (Rep) in rapporto alla rete ecologica regionale (Rer), e comunale (Rec) per la conservazione della biodiversità e del paesaggio.</i> - <i>Rapporto con le aree naturali protette e rete natura 2000.</i> - <i>Identificazione di: unità ambientali, aree interamente edificate (ricostruzione delle forme di continuità ambientale), le aree agricole intercluse, aree rurali e delle produzioni tipiche per creare filiere produttive, aree dismesse per il recupero.</i> - <i>Le aree multifunzionali della rete ecologica.</i>
I	1.1.2	<i>Pianificazione paesistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gli indirizzi di assetto paesaggistico e loro relazioni (beni paesaggistici d’insieme, beni storico-culturali, salvaguardia e gestione del territorio rurale e aperto, pianificazione di settore).</i> - <i>Azioni per il territorio rurale e aperto e le risorse naturalistiche e agroforestali ad esso collegate.</i> - <i>L’attuazione delle strategie paesistiche per l’integrazione delle politiche comunitarie.</i> - <i>La carta dei paesaggi della Campania negli elaborati del Ptcp.</i> - <i>Unità di paesaggio.</i> - <i>Indicazioni per il recepimento nell’ambito del piano paesaggistico regionale della parte strutturale dei piani parco e indirizzi per la valenza di piano di valorizzazione paesaggistica dei Ptcp.</i>
I	1.2.1	<i>La rete del rischio ambientale</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>La problematica del rischio ambientale nella provincia.</i> - <i>Localizzazione sul territorio della provincia delle diverse sorgenti antropiche e naturali del rischio.</i>
I	1.2.2	Mitigazione del rischio ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Quantificazione del rischio e mitigazione. - Rischio da incidenti rilevanti nell’industria.

La presente scheda definisce i contenuti del Ptcp sistemandoli nella cornice dei Quadri Territoriali Regionali (QTR) definiti dal Piano Territoriale Regionale (Ptr). Per una agevole lettura la componente strutturale è evidenziata in corsivo.			
QTR	Strategie del Ptr		Sviluppo del Ptcp in strategie, indirizzi normativi e azioni
			<ul style="list-style-type: none"> – Rischio gestione dei rifiuti. – Rischio da attività estrattive. – Rischio vulcanico. – Rischio sismico. – Rischio idrogeologico.
I	1.3.3	<i>La pianificazione del rischio ambientale</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Rapporto con i piani della protezione civile.</i> – <i>Rapporto con i piani stralcio per l’assetto idrogeologico elaborati dalle singole Autorità di Bacino.</i>
I	1.3.1	<i>La rete delle interconnessioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>L’assetto territoriale in rapporto alla rete delle interconnessioni e relative compensazioni.</i>
I	1.3.2	La pianificazione di settore	<ul style="list-style-type: none"> – La pianificazione nel settore stradale. – La pianificazione nel settore del trasporto merci e della logistica. – La pianificazione nel settore aeroportuale. – La portualità turistica.
II	2.1	<i>Gli ambienti insediativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile del territorio.</i>
II	2.2	Carichi insediativi [Definizione di nuove densità edilizie e territoriali e utilizzazione di nuovi standard e nuovi modelli di aggregazione al fine del risparmio della risorsa territoriale, delle aree agricole, e dell’esigenza della integrazione funzionale, e della redistribuzione dei carichi insediativi per il riequilibrio territoriale da attuarsi soprattutto con gli strumenti della “riqualificazione urbana”.]	<ul style="list-style-type: none"> – Metodologia di dimensionamento dei Puc: da vano/abitante a alloggio/nucleo familiare. – Criteri per il dimensionamento dei Puc rispetto agli Sts con densità territoriali differenziate e tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche, storico-culturali, sociali, antropiche ed insediative dei territori di riferimento. – dimensionamento e ripartizione funzionale delle aree a standard in relazione agli Sts (Per le attività produttive, artigianali o industriali, favorire l’individuazione solo in presenza di nuclei urbani infrastrutturali o infrastruttura bili). – Definizione del fabbisogno abitativo in alloggi e non in vani. – degli standards residenziali, urbanistici (funzionalità e vivibilità) e degli standard ambientali.
II	2.3	<i>Armatura territoriale</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Gli elementi costitutivi dell’armatura territoriale a scala provinciale, con riferimento:</i> a) <i>alle grandi linee di comunicazione</i>

La presente scheda definisce i contenuti del Ptcp sistemandoli nella cornice dei Quadri Territoriali Regionali (QTR) definiti dal Piano Territoriale Regionale (Ptr). Per una agevole lettura la componente strutturale è evidenziata in corsivo.			
QTR	Strategie del Ptr		Sviluppo del Ptcp in strategie, indirizzi normativi e azioni
			<p><i>viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e portuali;</i></p> <p><i>b) agli impianti e alle reti principali per l'energia e le telecomunicazioni;</i></p> <p><i>c) distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali.</i></p>
II	2.4	Componenti strutturali	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>assetto idrogeologico e della difesa del suolo;</i> 2. <i>perimetrazione dei centri storici;</i> 3. <i>perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;</i> 4. <i>perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei Asi e aree destinate ad insediamenti produttivi), destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;</i> 5. <i>Individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;</i> 6. <i>Ricognizione ed individuazione aree vincolate;</i> 7. <i>Infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.</i>
II	2.5	<p>Individuazione degli ambienti insediativi</p> <p>[Nella Conferenza di Pianificazione si perverrà alla definizione dei pertinenti orientamenti strategici in rapporto ai contenuti per esso precisati nell'art.13 della L.R.16/04, che acquisiranno, così, la forma ed il valore di una normativa di piano. A tali fini è condizionante l'opzione circa la sostenibilità dei processi di sviluppo, con le conseguenti scelte in ordine alla tutela e valorizzazione delle reti ecologiche ed alla costruzione qualificata del paesaggio quale difesa identitaria e, insieme promozione di un diverso sviluppo autocentrato.]</p>	<p>– criteri generali da rispettare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;</i> b) <i>nella messa a norma delle città.</i> c) <i>Nelle aree di housing sociale.</i> d) <i>per la distribuzione territoriale e l'assetto ambientale degli insediamenti produttivi e commerciali”.</i>

La presente scheda definisce i contenuti del Ptcp sistemandoli nella cornice dei Quadri Territoriali Regionali (QTR) definiti dal Piano Territoriale Regionale (Ptr). Per una agevole lettura la componente strutturale è evidenziata in corsivo.			
QTR	Strategie del Ptr		Sviluppo del Ptcp in strategie, indirizzi normativi e azioni
II	2.6	<i>Pianificazione degli ambienti insediativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Pianificazione dello spazio rurale aperto disciplinando l'uso del territorio agricolo in aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbana, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive, differenziando usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati congruenti con l'identità culturale del paesaggio agricolo, favorendone il reinsediamento umano. – Programmi di riqualificazione territoriale.
III	3.1	<i>I Sistemi Territoriali di Sviluppo</i>	<ul style="list-style-type: none"> – obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio provinciale. – strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. – gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e per la cooperazione istituzionale.
III	3.2	<p><i>I Sistemi territoriali di sviluppo</i> [Sono unità territoriali intermedie "costituite" in base non solo a caratteri sociali o geografici omogenei ma anche a reti di relazioni che collegano tra di loro diversi soggetti territoriali.]</p> <p><i>I Sts rappresentano, innanzitutto, dei luoghi di esercizio di visioni strategiche condivise: ambiti di programmazione di interventi sul territorio e di condivisione di obiettivi di sviluppo e valorizzazione di risorse eterogenee.]</i></p> <p><i>[I Sts sono stati classificati in funzione di 6 diverse dominanti territoriali (in relazione alle caratteristiche ed alle vocazioni dei territori): naturalistica; rurale-culturale; rurale-industriale; urbana; urbano-industriale; paesistico-culturale.]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – Individuazione degli Sts. – Classificazione dominanti.

La presente scheda definisce i contenuti del Ptcp sistemandoli nella cornice dei Quadri Territoriali Regionali (QTR) definiti dal Piano Territoriale Regionale (Ptr).
Per una agevole lettura la componente strutturale è evidenziata in corsivo.

QTR	Strategie del Ptr	Sviluppo del Ptcp in strategie, indirizzi normativi e azioni
III	<p>3.3 <i>Matrice degli indirizzi strategici</i> <i>[Per ciascun Sts è stata quindi definita una matrice degli indirizzi strategici, proposta aperta alla discussione, al contributo di approfondimento e precisazione, che verrà sviluppato nei confronti con le realtà locali nell'ambito delle Conferenze territoriali.</i> <i>[La matrice degli indirizzi strategici è una proposta aperta alla discussione, al contributo di approfondimento e precisazione, che verrà sviluppato nei confronti con le realtà locali nell'ambito delle Conferenze territoriali.</i> <i>Essa, pertanto, va considerata come un quadro di riferimento, che si limita ad una registrazione della presenza di possibili effetti degli indirizzi strategici ed ad una prima valutazione della loro incidenza, fornendo indicazioni da correggere e qualificare in base ad ulteriori approfondimenti conoscitivi.</i> <i>La sua utilità, è prevalentemente di carattere metodologico:</i> <i>.costringe, come in tutte le costruzioni di strategia, ad essere selettivi ed a valutare peso ed importanza relativa delle diverse azioni;</i> <i>.segnala da subito problemi di integrazione di politiche territoriali e settoriali.</i> <i>La lettura per righe delle strategie presenti in ciascun Sts postula l'approfondimento delle loro reciproche influenze.</i> <i>La lettura per colonne del modo in cui un indirizzo strategico incrocia i diversi Sts concentra la sua attenzione sul peso</i></p>	<p><i>Compilazione matrice.</i></p>

<p>La presente scheda definisce i contenuti del Ptcp sistemandoli nella cornice dei Quadri Territoriali Regionali (QTR) definiti dal Piano Territoriale Regionale (Ptr). Per una agevole lettura la componente strutturale è evidenziata in corsivo.</p>		
QTR	Strategie del Ptr	Sviluppo del Ptcp in strategie, indirizzi normativi e azioni
	<p><i>relativo (valore attribuito) che quell'indirizzo assume in un determinato Sts in rapporto agli altri.</i></p> <p><i>In termini generali i valori attribuiti corrispondono al massimo a 5 categorie (elevato, forte, medio, basso, nullo).</i></p> <p><i>1 punto ai Sts per cui vi è scarsa rilevanza dell'indirizzo.</i></p> <p><i>2 punti ai Sts per cui l'applicazione dell'indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico.</i></p> <p><i>3 punti ai Sts per cui l'indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare.</i></p> <p><i>4 punti ai Sts per cui l'indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare.</i></p> <p><i>5 Aree su cui non è stato effettuato alcun censimento.]</i></p>	
III	<p>3.4 Conferenza territoriale per lo sviluppo sostenibile in sede di elaborazione dei Ptcp.</p> <p><i>[Esse hanno lo scopo di:</i></p> <p><i>a) Condividere o proporre modifica della perimetrazione del Sts, della Dominante di sviluppo e della Matrice strategica collegata;</i></p> <p><i>b) Produrre un Documento Strategico programmatico;</i></p> <p><i>c) Individuare una forma associata di Comuni per la attuazione/gestione del Programma di sviluppo strategico di ogni Sts per il periodo 2007-2013.]</i></p>	<p><i>1) Nell'ambito della procedura di redazione o di attuazione del Ptcp le Province consultano i territori convocando, per ogni Sts, un'apposita "Conferenza territoriale per lo sviluppo sostenibile". Alle Conferenze territoriali la Regione partecipa con una propria rappresentanza al fine della ottimizzazione dei rapporti tra Pianificazione di area vasta e la Programmazione per lo sviluppo.</i></p> <p><i>2) Le Conferenze territoriali, sono partecipate dai comuni afferenti i Sts e dai principali attori Istituzionali e Socio economici locali.</i></p> <p><i>3) Le Conferenze territoriali si concludono con la trasmissione degli atti ai Comuni del Sts per i successivi provvedimenti di competenza.</i></p> <p><i>4) All'esito dei risultati delle Conferenze territoriali le Province provvedono alla:</i></p> <p><i>a) Adozione ed Approvazione e/o Attuazione dei Ptc provinciali in coerenza con i Sts e i Documenti strategici.</i></p>

<p>La presente scheda definisce i contenuti del Ptcp sistemandoli nella cornice dei Quadri Territoriali Regionali (QTR) definiti dal Piano Territoriale Regionale (Ptr). Per una agevole lettura la componente strutturale è evidenziata in corsivo.</p>		
QTR	Strategie del Ptr	Sviluppo del Ptcp in strategie, indirizzi normativi e azioni
		<p><i>b) Approvazione o integrazione dei Psse provinciali in coerenza con i Sts e i Documenti strategici.</i></p>
IV	<p>4.1 <i>I Campi territoriali complessi</i></p> <p><i>[Indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio.]</i></p> <p><i>[I Campi territoriali complessi sono ambiti prioritari d'intervento, interessati dalla convergenza ed intersezione di processi di infrastrutturazione funzionale ed ambientale così intensivi da rendere necessario il governo delle loro ricadute sul territorio regionale, anche in termini di raccordo tra i vari livelli di pianificazione territoriale.</i></p> <p><i>I Ctc rappresentano, in questo senso, "punti caldi" del territorio regionale, aree oggetto di trasformazioni intense e in alcuni casi in fase di realizzazione, dove sono già previsti, con provvedimenti istituzionali:</i></p> <p><i>I Ctc, pertanto, sono definiti a partire dall'osservazione di elementi di conflitto e di criticità derivanti dalle intersezioni delle seguenti tre reti:</i></p> <p><i>rete delle infrastrutture;</i></p> <p><i>rete dei rischi;</i></p> <p><i>rete dei valori ecologici e paesaggistici.]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>interventi e strategie di riequilibrio e di risanamento ambientale, di bonifica di aree ad alto rischio e valore paesistico.</i> – <i>opere ed interventi nel settore delle infrastrutture (in particolare nel campo dei trasporti e della mobilità).</i> – <i>politiche per la protezione del territorio ed il ripristino di condizioni sociali ed urbane di sicurezza, in relazione ai rischi naturali.</i>
IV	<p>4.2 <i>Pianificazione nei Ctc</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Attività previste dalle Province nei Ctc ,laddove le attività di pianificazione vengono coordinate dalla Regione, con una pratica di concertazione interistituzionale.</i>
V	<p>5.1 <i>Indirizzi per le intese</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Definizione di meccanismi ed intese</i>

<p>La presente scheda definisce i contenuti del Ptcp sistemandoli nella cornice dei Quadri Territoriali Regionali (QTR) definiti dal Piano Territoriale Regionale (Ptr). Per una agevole lettura la componente strutturale è evidenziata in corsivo.</p>			
QTR	Strategie del Ptr		Sviluppo del Ptcp in strategie, indirizzi normativi e azioni
		<i>intercomunali e buone pratiche di pianificazione</i>	<i>intorno a grandi tematiche quali quella dello sviluppo sostenibile e delle grandi direttrici di interconnessione, da attuare mediante un processo di trasformazione dell'azione amministrativa e pubblica, attraverso il decentramento, il principio di sussidiarietà, le intese e gli accordi ai vari livelli.</i>
V	5.2	<i>Pianificazione di area vasta</i>	– Accelerazione dei processi tesi allo sviluppo di attività di pianificazione urbanistica in forma associata.
V	5.3	<p>Le Agende 21 locali [Indicatori a titolo esemplificativo Suolo/edilizia urbana: consumo di suolo, % superficie urbanizzata su tot. area urbana; % superficie impermeabilizzata/tot., numero di costruzioni mal integrate col paesaggio; Rifiuti: popolazione servita da r.d. porta a porta; presenza di discariche abusive su suolo comunale; Verde urbano fruibile (m2/ab, incremento % rispetto a dati anteriori); Mobilità: qualità ambientale del trasporto pubblico/mezzi a bassa emissione (val.%); piste ciclabili (Km), zone a traffico limitato (mq/ab; kmq); Qualità dell'aria: n. di superamenti dei valori limite per determinati inquinanti atmosferici; Energia: % consumo di energia da fonti rinnovabili; esistenza di un Piano energetico comunale (e eventualmente stato di avanzamento); Qualità della vita urbana e sensibilizzazione alla sostenibilità: numero di partecipanti alle attività di educazione e di comprensione;</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Report di tutto il processo partecipato. – Attivazione di forum tematici tra i soggetti rilevanti a livello locale e consultazione permanente presso la comunità per l'individuazione dei bisogni reali e delle risorse occorrenti. – Audit territoriale e redazione di un rapporto sullo stato dell'ambiente (obiettivi e priorità). – Gli indicatori a medio e lungo termine. – Costruzione del piano di azione ambientale.

La presente scheda definisce i contenuti del Ptcp sistemandoli nella cornice dei Quadri Territoriali Regionali (QTR) definiti dal Piano Territoriale Regionale (Ptr).
Per una agevole lettura la componente strutturale è evidenziata in corsivo.

QTR	Strategie del Ptr	Sviluppo del Ptcp in strategie, indirizzi normativi e azioni
	% cittadini impegnati in attività relative ad ambiente e sostenibilità; programmi scolastici sensibilizzazione ambientale.]	

Piano urbanistico comunale (Puc)

Il piano urbanistico comunale, conformemente alla legge regionale n. 16/2004 è costituita da disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche. L'insieme delle due parti (Psc e Poc) costituirà un unico strumento di governo del territorio, internamente coerente.

Il Piano Preliminare è formato :

1. dal **quadro conoscitivo** che descrive e valuta:
 - 1.1. Lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti;
 - 1.2. l'uso ed assetto storico del territorio;
 - 1.3. le condizioni geologiche, idrauliche, naturalistiche e ambientali del territorio (stato dell'ambiente);
 - 1.4. gli assetti fisici, funzionali e produttivi del territorio.
 - 1.5. La rete delle infrastrutture esistenti, incluse quelle previste dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati e dei servizi per la mobilità di maggiore rilevanza;
 - 1.6. La ricognizione del patrimonio dismesso, sottoutilizzato e/o degradato e l'elenco dei beni pubblici.
 - 1.7. La carta unica del territorio (vincoli, tutele, vulnerabilità).
2. dal **documento strategico** che indica:
 - 2.1. Gli obiettivi generali e le scelte di tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale del territorio urbano e rurale;
 - 2.2. La trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale, inclusa l'adozione di principi e criteri perequativi e compensativi da implementare ed attuare nel piano programmatico/operativo;
 - 2.3. Gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle dotazioni territoriali;
 - 2.4. Le relazioni di coerenza degli obiettivi generali che si intendono perseguire con i contenuti del Ptr e del Ptcp.

Le disposizioni strutturali del piano (Psc) sono costituite di base da una serie di **documenti e cartografie** tra loro integrati, quali:

1. il **quadro degli obiettivi e delle strategie**, il "corpus" del Psc, che descrive in maniera puntuale le scelte strategiche, i criteri guida e le forme di attuazione del Piano e le politiche da attuare in relazione alle dinamiche urbane, inclusi gli aspetti sociali, economici ed ambientali;
2. il **quadro delle regole**, che esplicita il contenuto normativo del Psc, specificandone il valore di indirizzo, di direttiva o di prescrizione;
3. il **quadro delle scelte pianificatorie** che è formato da almeno quattro categorie di elaborati:
 - 3.1. il rapporto tra costruito consolidato e il paesaggio, l'ambiente naturale e rurale (sistemi e sub sistemi). I rischi. Le interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, infrastrutturale e insediativo;
 - 3.2. La classificazione del territorio secondo unità territoriali organiche elementari e la perimetrazione delle aree di trasformabilità urbana, con l'indicazione delle funzioni caratterizzanti (*produttive, residenziali, commerciali, direzionali/terziarie e miste*);

3.3. la determinazione degli standards residenziali (*l'housing sociale ed il sistema servizi*), degli standards urbanistici (*in grado di garantire funzionalità e vivibilità*) e degli standards ambientali; la determinazione del fabbisogno insediativo e le priorità relative alle opere di urbanizzazione, in coerenza con i carichi insediativi previsti dalla programmazione sovraordinata.

3.4. il sistema delle infrastrutture e attrezzature urbane: sistema delle infrastrutture per la mobilità; attrezzature e spazi collettivi; dotazioni ecologiche e ambientali;

La componente programmatica/operativa del Puc contiene:

1. la individuazione delle zone di trasformazione, con la definizione delle scelte per la residenza, per le attività produttive e per le attività distributive, con l'indicazione delle modalità attuative (intervento diretto, Pua ovvero con procedure di perequazione) con le relative destinazioni d'uso, indici fondiari e territoriali, parametri edilizi, standard urbanistici, residenziali ed ambientali. Le aree di trasformazione sono individuate quali ambiti ottimali di intervento, nell'ottica dell'integrazione delle diverse funzioni urbane e della sostenibilità ambientale, gestionale ed economica degli interventi.
2. Gli atti di programmazione degli interventi da attuare nell'arco temporale di tre anni, di cui all'articolo 25 della L.R. n. 16/2004.

Il piano urbanistico attuativo deve contenere:

1. **Relazione illustrativa** che descriva, anche con foto, l'area del Pua nello strumento urbanistico vigente, nei piani a valenza vincolante, in ogni atto di interesse sovra comunale e comunale. Dimensionamento del piano. Obiettivi, criteri e modalità esecutive degli interventi. Fabbisogno di aree per servizi e loro soddisfacimento. Verifica della conformità del Piano rispetto al Puc.
2. **Elaborati di analisi:**
 - 2.1. la delimitazione del perimetro del territorio interessato e il rilievo plano-altimetrico; con lo stralcio del Puc, comprensivo dell'indicazione degli eventuali vincoli esistenti, relativo all'area interessata dal Pua.
3. **Elaborati di progetto:**
 - 3.1. schemi quotati planimetrici ed altimetrici con l'indicazione delle nuove destinazioni d'uso delle aree e degli immobili, planimetria con quote altimetriche in cui dovranno essere distinte la viabilità interna (sia veicolare che pedonale), le aree verdi di corredo e gli spazi pedonali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le aree di verde attrezzato;
 - 3.2. l'indicazione delle aree e degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici, la destinazione d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità minime di intervento, e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di quelle da attuare mediante intervento diretto singolo, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione ad esse relative;
 - 3.3. la definizione delle tipologie costruttive edilizie, delle destinazioni d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche e l'individuazione degli immobili in cui vanno effettuati interventi di risanamento e consolidamento e le relative modalità esecutive;
 - 3.4. i termini di attuazione del piano e i termini di attuazione degli interventi previsti, con la individuazione delle relative proprietà;
4. **Norme tecniche di attuazione.**

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge 16/2004, la Giunta comunale decida di conferire alla delibera di approvazione del Pua valore di permesso di costruire abilitante la realizzazione degli interventi ivi previsti, ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 19/2001, il Pua sarà corredato dai seguenti elaborati:

- progetto edilizio composto da prospetti e sezioni;
- relazione illustrativa delle destinazioni d'uso previste per ciascun edificio, degli impianti da realizzare nonché dei materiali e delle finiture previsti.

Il rapporto preliminare (Rp) della Vas.

L'amministrazione procedente contestualmente al Piano preliminare, composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico, predispose il Rapporto preliminare e lo invia ai soggetti competenti in materia ambientale (Sca) da essa individuati.

Qualsiasi sia il provvedimento da adottare bisogna stabilire preventivamente la necessità dell'espletamento del procedimento di Vas. Tale fase può coincidere con la verifica di conformità operata dall'amministrazione preposta alla adozione del piano. È indispensabile che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un rapporto preliminare che può differenziarsi in contenuti secondo la procedura che è ipotizzabile applicare. Tale rapporto dovrà comprendere:

- 1) una descrizione sintetica dei contenuti principali e degli obiettivi del piano o programma;
- 2) le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significatività sull'ambiente.

Il Rapporto preliminare è inviato all'autorità competente, sia su supporto cartaceo (2 copie) che su supporto informatico, unitamente all'istanza per l'applicazione della procedura che si intende seguire:

1. esclusione ai sensi del Regolamento Vas 17/2009 o del dlgs 152/2006
2. verifica di coerenza del piano o programma alla Vas dei piani sovraordinati,
3. verifica di assoggettabilità
4. valutazione ambientale strategica.

I piani da assoggettare a Vas o a verifica di assoggettabilità sono quelli individuati dagli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n.152/2006. Sono assoggettati sicuramente a Vas i Puc, i Ptcp, i piani di settore di qualunque livello territoriale. Riguardo alle varianti a detti piani l'autorità competente valuta, ai sensi del decreto legislativo n.152/2006, l'eventuale assoggettabilità (si cfr. commi 3, 3 bis e 12 art.6).

Nel caso di esclusione ai sensi del Regolamento Vas 17/2009 o del dlgs 152/2006 le amministrazioni procedenti valutano l'applicazione delle ipotesi di esclusione e la dichiarano nel primo atto del procedimento di adozione del piano o programma o di loro varianti. Per tutte le fattispecie ricadenti nelle esclusioni dalla Vas, quindi, il soggetto proponente potrà dichiarare, ai sensi degli articoli 38 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, il criterio di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Vas ai sensi del Regolamento Vas. Le amministrazioni procedenti, anche sulla scorta di tale dichiarazione, valuteranno l'esclusione e potranno comunque, ove ritenuto necessario, disporre lo svolgimento della verifica di assoggettabilità nonostante l'ipotesi di esclusione di cui al citato comma 7, art. 2 del Regolamento Vas, motivando adeguatamente la decisione. Per motivare l'esclusione il preliminare di piano può essere accompagnato da un rapporto preliminare estremamente sintetico che mette in evidenza i motivi di esclusione e l'assenza di effetti significatività sull'ambiente.

In presenza di piani o varianti che discendono da un piano o programma già dotato di Vas si opera attraverso una verifica di coerenza del piano o del programma alla Vas dei piani o programmi sovra ordinati. Questa attività ha come obiettivo verificare se vi sono aspetti ambientali che si aggiungono a quelli individuati dalla Vas del piano o programma immediatamente di livello superiore.

Qualora non vi sia coerenza tra il piano o programma e gli obiettivi ambientali e, in generale la Vas del piano sovraordinato, occorrerà procedere ad una eventuale verifica di assoggettabilità ai sensi della vigente normativa (artt. 3 bis e 12 Dlgs. n.152/2006 e s.m.i.).

Il preliminare di piano sarà accompagnato da un rapporto preliminare che avrà come obiettivo la individuazione di tale coerenza.

Il rapporto preliminare contiene una descrizione del P/P e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione. Per la sua

redazione è necessario attenersi alle indicazioni previste dall'allegato I del D.lgs. n. 152/2006 modificato dal D.lgs. n. 4/2008.

Il rapporto preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione ambientale strategica è trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (Sca).

Il rapporto ambientale (Ra) della Vas

È redatto dall'amministrazione procedente sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli Sca, costituisce parte integrante del piano da adottare in Giunta. (art.2 c.5)

Il Ra costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma, una sorta di "diario di bordo" del processo di pianificazione. La predisposizione del rapporto ambientale (Ra) è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

Il RA relativo ai piani urbanistici generali e attuativi, ai piani territoriali e settoriali i, include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale e ambientale.

Al RA deve essere allegata una sintesi non tecnica, che illustra in linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico. Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della Vas è il Sistema Informativo Territoriale. Per la sua redazione possono essere utilizzati, se pertinenti approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel documento di sintesi è necessario tenere conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di rete natura 2000 (Sic e Zps).

Pertanto la Verifica di incidenza deve essere svolta nell'ambito della redazione del rapporto ambientale.

Il Rapporto ambientale, ai fini della Vas, dovrà fare esplicito riferimento solo agli indicatori previsti in materia ambientale dalla normativa vigente.

Contenuti del rapporto ambientale

L'allegato VI al D.lgs. n. 4/08 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

Per la sua redazione possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative, ivi comprese le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito della eventuale verifica preventiva già effettuata. Il Ra:

– dimostra come i fattori ambientali siano stati integrati nel processo di piano con riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dagli organismi internazionali, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali;

– individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l'attuazione del P/P potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del P/P; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;

– contiene le informazioni meglio specificate in sede di tavolo di consultazione che tengono conto in particolare del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell'iter decisionale.

individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l'attuazione del P/P proposto potrebbe

avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del P/P stesso.

Fase di monitoraggio della Vas

L'autorità procedente in fase di elaborazione del piano deve pianificare le attività di monitoraggio, avvalendosi dell'Arpac, al fine di:

- assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;
- garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;
- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive che eventualmente si rendessero necessarie.

Il sistema di monitoraggio del P/P comprende/esplicita:

- le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del P/P;
- le modalità organizzative, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali;
- le risorse necessarie per la realizzazione e gestione.

Autorità procedente, Autorità competente e Arpac conducono un'informazione adeguata attraverso i siti web:

- delle modalità di svolgimento del monitoraggio;
- dei risultati;
- delle eventuali misure correttive adottate.

Nella fase di attuazione e gestione deve essere prevista anche la valutazione dei possibili effetti ambientali delle varianti di P/P che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni. La gestione del P/P, allora, può essere considerata come una successione di procedure di verifica delle eventuali modificazioni parziali del P/P, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il processo di Vas. Al fine di conformarsi al disposto, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.